

Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

(Deliberazione C.P. n. 9/2003)

ART. 1

Il presente regolamento si applica nell’ambito dei lavori pubblici della Provincia Regionale di Enna che non sono eseguiti in regime di appalto o di concessione.

Per tutte le denominazioni utilizzate nel presente regolamento, si fa esclusivo riferimento alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge regionale n. 7/2002. nel seguito denominata “legge”, nonché al regolamento generale di cui al DPR n. 554/99, nel seguito denominato “regolamento”.

ART. 2

I lavori in economia sono eseguiti:

- mediante l’uso di manodopera, materiali, noli e trasporti forniti da un’impresa, iscritta alla C.C.I.A.A. di Enna nel registro ditte o nella sezione speciale Artigiani ed esercente l’attività di realizzazione di lavori edili, stradali, impiantistici e similari;
- sotto la direzione e la responsabilità tecnica di un direttore dei lavori nominato tra i dipendenti dell’Ente.

ART. 3

Sono eseguibili in economia esclusivamente i lavori rientranti in uno o più dei seguenti casi:

1. manutenzione o riparazione di opere o di impianti nei casi in cui detti lavori siano dichiarati urgenti dal responsabile del procedimento ed il cui importo stimato, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, sia minore o uguale a 200.000 euro;
2. riparazione di opere ed impianti nei casi in cui detti lavori siano dichiarati di somma urgenza dal Dirigente del settore competente su proposta del responsabile del procedimento ed il cui importo stimato, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, sia minore o uguale a 50.000 euro;
3. manutenzione di opere o di impianti il cui importo, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, sia minore o uguale a 50.000 euro;
4. lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara di pubblico incanto, il cui importo, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, sia minore o uguale a 150.000 euro;
5. lavori necessari per la compilazione dei progetti di opere pubbliche, il cui importo, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA, sia minore o uguale a 150.000 euro;
6. lavori di completamento a seguito della risoluzione di contratti di appalto in danno dell’impresa esecutrice, quando vi sia necessità ed urgenza di eseguirli ed il cui

importo, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA, si minore o uguale a 200.000 euro.

Art.4

Le modalità di scelta dell'affidatario dei lavori in economia, autorizzate dal Presidente ai sensi degli artt. 24 e 24 bis del testo coordinato della legge n. 109/94 con la l.r. n. 7/02 con determinazione conforme allo schema allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale, fatta eccezione dei casi di somma urgenza di cui al punto 2 del precedente art.3, sono le seguenti:

- trattativa privata con gara informale, cui invitare almeno dieci imprese, nei casi di cui ai punti 1. e 6. del precedente articolo 3;
- trattativa privata con una sola impresa, con eventuale preventiva indagine di mercato, nel caso di cui al punto 2. del precedente articolo 3;
- cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.24bis della legge, nei casi di cui ai punti 3., 4. e 5. del precedente articolo 3.

Art.5

Il criterio di aggiudicazione, in caso di gara informale, è esclusivamente quello del prezzo più basso con l'esclusione delle offerte anomale effettuata secondo il disposto dell'art. 24 comma 11 della legge.

Nei casi di gara informale per trattativa privata non potranno essere invitate le imprese che, nell'arco dell'anno, abbiano avuti affidati dall'Ente lavori in economia di importo che, aggiunto a quello posto a base della gara informale, superi euro 150.000.

Nei casi somma urgenza, con o senza preventiva indagine di mercato, non si potrà trattare ed affidare i lavori ad imprese che abbiano avuti affidati, nell'anno, lavori in economia di somma urgenza.

Nei casi di cottimo fiduciario, si dovranno invitare almeno dieci imprese incluse nell'elenco delle ditte di fiducia dell'Ente formato ai sensi del suddetto art. 24 bis della legge, fermo restando che tutte le altre imprese, utilmente iscritte in detto elenco, potranno partecipare alla gara, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 comma 11 quinquies della legge.

Art.6

Il contratto di affidamento lavori in economia, da stipulare tra il rappresentante legale dell'impresa ed il Dirigente competente, sarà stilato:

- a) nella forma della scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, per importi fino a euro 25.000 ;
- b) nella forma pubblica amministrativa, per importi eccedenti euro 25.000.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- modo di realizzazione dei lavori esclusivamente a misura;
- l'elenco delle categorie di lavoro da eseguire con le relative quantità presunte ed il relativo prezzo unitario;
- il tempo utile per l'ultimazione e le penalità per il relativo ritardo;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le condizioni di esecuzione e le misure di sicurezza da adottare;
- le modalità della contabilità dei lavori da parte del direttore dei lavori e dei pagamenti all'impresa;

- il diritto dell'Ente di risolvere in danno il contratto, per inadempimento dell'impresa, mediante semplice denuncia ai sensi dell'art.120 del Regolamento.
Il contratto viene redatto in duplice esemplare in bollo ed i relativi oneri sono interamente a carico dell'affidatario.

Art. 7

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'affidatario dovrà costituire una cauzione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, decorrente dalla data del contratto e scadente non prima di trenta giorni dopo la scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.